



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1269

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA - "Variante 1/2024" variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale ai sensi degli artt. 39, comma 2, lettere b), d) e k) e 45, della L.p. n. 15/2015 - APPROVAZIONE

Il giorno **12 Agosto 2024** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 2 di data 15 febbraio 2024, il Comune di Fai della Paganella ha adottato in via preliminare la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell' articolo 39, comma 2, lettere b), d) e k), della L.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della medesima legge.

Attraverso la presente variante il Comune prevede alcune modifiche atte al miglioramento della dotazione di servizi pubblici esistenti. In particolare si intende adeguare e ampliare le aree destinate ad asilo nido e alla sede del centro di protezione civile. Inoltre, su segnalazione di un censito, la variante provvede alla ripianificazione di un'area soggetta ad un vincolo preordinato all'esproprio da tempo scaduto. Nella relazione illustrativa si dà atto che sono pervenute al Comune due richieste di inedificabilità da parte di privati, ai sensi dell'art. 45 della l.p. 15/2015, le quali non sono state accolte.

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti ai sensi dell'articolo 20 della L.p. n. 15/2015 (*Valutazione dei piani*), l'Amministrazione comunale nella deliberazione di adozione preliminare ha dato atto che la variante in esame è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, al fine di accertare preliminarmente se le varianti puntuali possono avere effetti significativi sull'ambiente e che tale procedura è esplicitata nella "Verifica di assoggettabilità e Rendicontazione urbanistica", contenuta nell'Allegato "Relazione Illustrativa".

Nella deliberazione di adozione si è dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n.6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), la variante non ha interessato beni gravati da uso civico.

La documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 5 marzo 2024 con lettera registrata al protocollo provinciale n. 173069, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU.

Dopo aver sospeso in data 7 marzo 2024, protocollo provinciale n.181449, il procedimento di approvazione, con la richiesta di integrazioni, e dopo aver ricevuto dal Comune in data 12 marzo 2024, protocollo provinciale n.194894 quanto richiesto il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 18 marzo 2024, registrata al protocollo provinciale n. 212712, ha convocato per il giorno 16 aprile 2024 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23. Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso il parere di competenza n. 9/2024, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 24 aprile 2024, protocollo provinciale n. 318810, formulando parere positivo al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Il Comune di Fai della Paganella ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, con deliberazione consiliare n. 17 del giorno 12 giugno 2024. In tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante e che durante tale periodo è pervenuta una osservazione nel pubblico interesse, ripubblicata per ulteriori 10 giorni.

Gli elaborati, come adottati definitivamente, pervengono al Servizio competente in data 25 giugno 2024, protocollo provinciale n. 494808. Dopo una sospensione, in data 27 giugno 2024, protocollo provinciale 501380, da parte del Servizio preposto, con la richiesta della documentazione debitamente firmata, l'Amministrazione comunale in data 28 giugno 2024, protocollo provinciale n. 504990, trasmette quanto richiesto.

Si propone pertanto alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale adottata dal Comune di Fai della Paganella, adottata con deliberazione consiliare n. 17 di data 12 giugno 2024, negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale di tale deliberazione;

si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di Fai della Paganella in oggetto, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 26 giugno 2024 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta di approvazione da parte comunale) è stato concluso nel termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la Legge provinciale 04.08.2015, n. 15
- vista la Legge provinciale 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Fai della Paganella, di cui all' artt. 39, comma 2, lettere b), d) e k) e 45, comma 4 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, adottata con deliberazione consiliare n. 17 di data 12 giugno 2024, negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale di tale deliberazione;

2) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

3) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).